

Deliberazione della Giunta Regionale 27 maggio 2022, n. 42-5141

Disposizioni, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge regionale 5/2018, sulle richieste di modifica delle percentuali per i cacciatori residenti in altre regioni o all'estero presentate dagli ATC e CA nell'anno 2022 e, a modifica della D.G.R. n. 90-3600 del 19 marzo 2012 e ss.mm.ii, sulla proroga del termine finale per gli ATC e CA in merito alle ammissioni.

A relazione dell'Assessore Gabusi:

Premesso che:

la legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 14 comma 5, stabilisce che ogni cacciatore può avere accesso ad altri ambiti o ad altri comprensori anche compresi in una diversa regione, previo consenso dei relativi organi di gestione, mentre il successivo comma 9 affida alle Regioni, sentiti gli organi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, il compito di definire il numero dei cacciatori non residenti ammissibili e di regolamentarne l'accesso;

la legge regionale 19 giugno 2018 n. 5 " Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria" all'articolo 12 "Ammissione dei cacciatori negli ATC e nei CA e partecipazione finanziaria" comma 2, come modificato dal comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 15 del 2020 "Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale - Collegato." prevede che "I cacciatori residenti in altre regioni o all'estero possono essere ammessi in misura non superiore al 10 per cento dei cacciatori ammissibili per ogni ATC ed al 5 per cento di quelli ammissibili per ogni CA; le percentuali possono essere modificate, su richiesta dei comitati di gestione, dalla Giunta regionale";

il comma 7 dell'articolo 28 della legge regionale 5/2018 prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la l.r. 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi.

Richiamate:

- le D.G.R. n. 21-2512 del 3.8.2011 e D.G.R. n. 90-3600 del 19.3.2012 come modificate con DD.G.R. n. 52-3653 del 28.3.2012, n. 93-3803 del 27.4.2012, n. 60-3950 del 29.5.2012, n. 18-6344 del 09.09.2013 e n. 7-1303 del 13.4.2015 recanti gli indirizzi e criteri in ordine all'ammissione dei cacciatori negli A.T.C. e nei C.A.;

- la D.G.R. n. 17-1839 del 7 agosto 2020, la D.G.R. n. 7-1909 del 4 settembre 2020 e la D.G.R. n. 28-3417 del 23 giugno 2021 che hanno disposto, come deliberato dai rispettivi Comitati di gestione degli ATC e dei CA che ne avevano fatto richiesta, la modifica delle percentuali dei cacciatori residenti in altre regioni o all'estero, sempre nel rispetto del limite massimo di cacciatori ammissibili per gli ATC e CA.

Preso atto che, come da documentazione agli atti della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura, i Comitati di gestione degli ATC e CA di seguito indicati, hanno deliberato di richiedere, ai sensi del sopra richiamato articolo 12, comma 2, di modificare le percentuali dei cacciatori residenti in altre regioni o all'estero, sempre nel rispetto del limite massimo di cacciatori ammissibili per ogni ATC e CA:

ATC CN4 – richiesta di innalzamento della percentuale dei cacciatori residenti in altre regioni o all'estero 12%;

CA TO5 – richiesta di innalzamento della percentuale dei cacciatori residenti in altre regioni o all'estero 9%.

Dato atto che, come da istruttoria agli atti del suddetto Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura, nella piena osservanza dell'indice di densità venatoria (numero

massimo di cacciatori ammissibili) di cui all'articolo 14 della L. 157/1992, le suddette istanze proposte dai Comitati di gestione possono essere accolte in quanto rientranti nell'ambito della previsione legislativa regionale, finalizzata a dare la possibilità agli ATC e CA ove residuano posti disponibili di ammettere a fronte di una diminuzione del numero dei cacciatori locali, cacciatori foranei e quindi consentire agli Organismi di gestione entrate economiche importanti per l'assolvimento dei compiti istituzionali, per il completamento dei piani di prelievo e per diminuire i danni all'agricoltura.

Ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra, di modificare le percentuali dei cacciatori residenti in altre regioni o all'estero così come richiesto dai suddetti Comitati di gestione interessati.

Premesso, inoltre, che con la D.G.R. n. 28-4791 del 18 marzo 2022 è stato stabilito, a fronte dell'attuale emergenza connessa alla peste suina africana (PSA), di prorogare al 30 giugno 2022 il pagamento della relativa quota di partecipazione economica ai fini della conferma dell'ammissione dei cacciatori ammessi agli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) AL2, AL3, AL4 e Comprensori Alpini (CA) CN6 e CN7.

Preso atto delle successive richieste pervenute dagli ATC AL3, AL4 e CN1, agli atti della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, di prorogare al 31 luglio 2022 il termine finale di presentazione delle domande di nuova ammissione e/o ulteriore ammissione a causa dell'emergenza sanitaria legata alla Peste Suina Africana (PSA).

Ritenuto pertanto di stabilire che, a fronte dell'attuale emergenza connessa alla peste suina africana, quale parziale modifica della D.G.R. n. 90-3600 del 19 marzo 2012 e ss.mm.ii., sia prorogata al 31 luglio 2022, come da istanze presentate dai Presidenti degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) AL3 – AL4 e CN1, il termine finale di presentazione delle domande di nuova ammissione e/o ulteriore ammissione.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

La Giunta regionale, per quanto sopra premesso e considerato;
con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di disporre, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge regionale 5/2018, la modifica delle percentuali dei cacciatori residenti in altre regioni o all'estero, sempre nel rispetto del limite massimo di cacciatori ammissibili per gli ATC e i CA, come deliberato, per l'anno 2022, dai rispettivi Comitati di gestione di seguito indicati:

ATC CN4 – richiesta di innalzamento della percentuale dei cacciatori residenti in altre regioni o all'estero 12%;

CA TO5 – richiesta di innalzamento della percentuale dei cacciatori residenti in altre regioni o all'estero 9%.

- di disporre, quale modifica alla D.G.R. n. 90-3600 del 19 marzo 2012 e ss.mm.ii, di prorogare al 31 luglio 2022 il termine finale di presentazione delle domande di nuova ammissione e/o ulteriore ammissione per gli (ATC) AL3 – AL4 e CN1;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri per il bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12.10.2010 n. 22.

(omissis)